



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Alla c.a.

Egr. Sigg.

CLIENTI IN INDIRIZZO

10 SETTEMBRE 2021

CIRCOLARE CLIENTI 2021 NR. 21

OGGETTO: ENTI DEL TERZO SETTORE – SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIVERSE DA QUELLE DI INTERESSE GENERALE – LIMITI

1. PREMESSA

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a **condizione** che:

- **l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano;**
- tali attività siano **secondarie e strumentali** rispetto a quelle di interesse generale.

2. ENTI DEL TERZO SETTORE

A partire dal 2022 troverà applicazione il Decreto Ministeriale nr. 107 del 19.05.2021, che definisce i requisiti di strumentalità e secondarietà delle attività diverse da quelle di interesse generale.

Il Decreto in questione sarà rivolto agli ETS, diversi dalle imprese sociali, che si iscriveranno al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). L'iscrizione, strumentale all'acquisizione della qualifica di ETS, è attribuibile esclusivamente a ODV, APS e ONLUS.

2.1. STRUMENTALITA'

Si definiscono strumentali le attività che, indipendentemente dall'oggetto e dal grado di connessione con l'attività di interesse generale, sono esercitate esclusivamente per supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ETS.

Si tratta di attività concepite come uno strumento di auto-finanziamento dell'ente.



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via delle Sette Chiese, 138 (Primo piano)
00145 Roma (RM)

2.2. SECONDARIETA'

Il carattere secondario delle attività diverse sussiste quando, in ciascun esercizio, alternativamente, i relativi ricavi non siano superiori:

- al **30% delle entrate complessive** dell'ente;
- oppure al **66% dei costi complessivi** dell'ente.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, dandone conto nella relazione di missione, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

2.2.1. NOZIONE DI ENTRATE

La nozione di **entrate complessive** sarebbe da considerare **onnicomprensiva**, tale da assorbire non esclusivamente le entrate da corrispettivo, cioè i ricavi, ma anche le altre entrate di ogni genere e natura quali, ad esempio, le entrate da quote e contributi associativi, da erogazioni liberali e gratuite e da lasciti testamentari, da contributi pubblici senza vincolo di corrispettivo, da attività di raccolta fondi e contributi derivanti dal cinque per mille.

2.2.2. COSTI COMPLESSIVI

Nel computo dell'ammontare dei costi complessivi devono essere **inclusi** anche:

- i **costi figurativi** relativi all'impiego di volontari iscritti nell'apposito registro, valorizzando le ore di volontariato in base alla retribuzione oraria lorda prevista dai contratti collettivi per analoga mansione;
- le **erogazioni gratuite** di denaro e le cessioni gratuite di beni o servizi per il loro valore normale;
- la **differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati** ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria **ed il loro costo effettivo di acquisto**.

2.3. MANCATO RISPETTO DEI LIMITI

In caso di mancato rispetto dei già menzionati limiti, è necessaria la **segnalazione** da parte dell'**organo competente** agli uffici del RUNTS entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio.

Nello specifico, nell'esercizio successivo, l'ente è tenuto ad assumere un rapporto tra attività secondarie e attività di interesse generale che, adottando il medesimo criterio di calcolo, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio precedente.





Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Esempio: ipotizzando che l'ente abbia conseguito ricavi da attività diverse pari al 40% delle entrate complessive, nel rispetto del primo criterio (ricavi non superiori al 30% delle entrate complessive), nell'esercizio successivo sarà necessario avere un rapporto non superiore al 20%, in modo da recuperare lo sfioramento dell'esercizio precedente.

2.4. PERDITA DELLA QUALIFICA DI ETS

L'omessa comunicazione dello **sfioramento** dei limiti all'ufficio del RUNTS o il mancato rispetto dell'obbligo di "rientro" determina la **cancellazione** dal RUNTS e conseguente **perdita della qualifica** di ETS.

3. IMPRESE SOCIALI

Le attività di impresa di interesse generale esercitate dagli enti con qualifica di impresa sociale devono essere esercitate in **via stabile e principale**, condizione che si verifica quando i **relativi ricavi sono superiori al 70% dei ricavi sociali**.

3.1. COMPONENTI RILEVANTI

Ai fini del computo della predetta percentuale, sono **considerati al numeratore** del rapporto, per ciascun esercizio, esclusivamente i **ricavi direttamente generati** dal complesso delle attività di impresa di interesse generale.

Nella situazione in cui i ricavi non siano chiaramente attribuibili alle attività di impresa di interesse generale oppure alle attività diverse, l'attribuzione degli importi è effettuata in base alla media annua del numero di lavoratori impiegati in ciascuna delle due categorie di attività, calcolati per teste.

Viceversa, **non sono considerati**:

- **proventi da rendite finanziarie o immobiliari;**
- **plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;**
- **sopravvenienze attive;**
- **contratti o convenzioni con società o enti controllati dall'impresa sociale o controllanti la medesima.**



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via delle Sette Chiese, 138 (Primo piano)
00145 Roma (RM)



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

3.2. MANCATO RISPETTO DELLA SOGLIA

Il carattere principale dell'attività di impresa di interesse generale è documentato dall'organo di amministrazione nel bilancio sociale.

In caso di mancato rispetto della percentuale minima del 70%, **entro 30 giorni** dall'approvazione del bilancio, l'organo competente è tenuto a **segnalarlo**:

- al **Ministero del Lavoro**;
- oppure, se si tratta di impresa sociale costituita in forma di cooperativa, al **Ministero dello Sviluppo Economico** o agli **uffici regionali** competenti delle Regioni a statuto speciale o delle Province autonome di Trento e Bolzano in cui ha sede.

In tale ipotesi, nell'esercizio successivo l'impresa sociale sarà tenuta a un rapporto tra ricavi relativi all'attività d'impresa di interesse generale e ricavi complessivi superiore al 70%, incrementato della misura almeno pari alla percentuale non raggiunta nell'esercizio precedente.

Esempio: Per il 2022, un'impresa sociale consegue dalle attività di interesse generale ricavi pari al 60% di quelli totali. Di conseguenza, nel 2023, dovrà raggiungere un ammontare superiore all'80%.

3.3. PERDITA DELLA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE

Il mancato raggiungimento della percentuale maggiorata determina la perdita della qualifica di impresa sociale e la devoluzione del patrimonio residuo.

Se l'ente è costituito in forma di cooperativa, il Decreto del Ministero del Lavoro che dichiara la perdita della qualifica:

- è assunto in conformità agli esiti dell'attività di vigilanza effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico o dagli organi competenti;
- non comporta l'obbligo di devoluzione del patrimonio, restando tali imprese assoggettate al regime proprio delle società cooperative.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI
(dott. Alberto DE GREGORIO)



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via delle Sette Chiese, 138 (Primo piano)
00145 Roma (RM)